

interpreta
analisi applicata della normativa

Sistema di vigilanza



Corso formazione per
iscrizione Elenchi OAM



Connessi
poteri di
controllo

Il ruolo di
Banca d'Italia



Agli agenti in a.f., agenti money transfer, ai mediatori creditizi, **si applicano** in quanto compatibili, le norme sulla **Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti (Titolo VI del TUB)**
Banca d'Italia può stabilire ulteriori regole.

Data da ricordare: 31 dicembre 2013.



Il D.Lgs. 141/2010 prevede per Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi anche nell'ambito dei contratti di credito (dilazione di pagamento, prestito, o altra facilitazione finanziaria) ai consumatori in merito a:

- annunci pubblicitari;
- obblighi precontrattuali;
- contratti e comunicazioni;
- Recesso e diritti del consumatore.

Potere di vigilanza di Banca Italia **sugli agenti in a.f.**



Anche dopo il 31 dicembre 2013 Banca d'Italia **vigila** a che l'**intermediario mandante** faccia rispettare ai propri agenti le in a.f. le regole di trasparenza e **ne risponde** a B.I.;

a tal fine B.I. può **effettuare ispezioni** presso l'**agente in a.f.**, anche avvalendosi della **GdF** (con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell' Imposta sul Valore Aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi).

Potere di vigilanza di Banca Italia **sugli agenti insediati in Italia**



Sino al 31 dicembre 2013 B.I. eserciterà controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di Imel o Istituti di pagamento comunitari, per verificare l'osservanza delle disposizioni sulla trasparenza. Il titolare dell'attività o il legale rappresentante dell'intermediario comunitario di riferimento o il suo delegato (art. 42 c. 3 del D.Lgs. 231/2007) **risponde** a B.I.; B.I. può **effettuare ispezioni** presso **l'agente insediato** in Italia, anche avvalendosi della **GdF**.

Dopo il 1 gennaio 2014 la suddetta funzione di controllo e i suddetti poteri sono esercitati dall' **Organismo OAM**, che potrà effettuare **ispezioni** anche avvalendosi della **GdF**.

Potere di vigilanza di Banca Italia **sui mediatori creditizi**



Sino al 31 dicembre 2013 B.I. eserciterà controllo sui mediatori creditizi, per verificare l'osservanza delle disposizioni sulla trasparenza. B.I. può **effettuare ispezioni** presso **i mediatori creditizi**, anche avvalendosi della **GdF**.

Il mediatore creditizio **risponde** a B.I. anche del rispetto delle disposizioni di trasparenza da parte dei propri collaboratori e dipendenti.

Dopo il 1 gennaio 2014 la suddetta funzione di controllo e i suddetti poteri sono esercitati dall' **Organismo OAM** che potrà effettuare **ispezioni** anche avvalendosi della **GdF**.

Banca Italia e **OAM** (art. 128-terdecies TUB)



La **Banca d'Italia** vigila sull'OAM.

A tal fine la B.I. può:

accedere al sistema informativo di gestione degli Elenchi; richiedere all'OAM **comunicazione periodica** di dati e notizie, trasmissione di atti e documenti; effettuare **ispezioni**; richiedere **esibizione** di documenti e **compimento di atti necessari**; **convocare** i componenti dell'organismo; se riscontra gravi irregolarità amministrative, violazioni legislative, inosservanze o inadeguatezza da parte dei componenti B.I. può **rimuovere** uno o più componenti; può proporre al Ministro economia e finanze lo **scioglimento** degli organi di gestione e controllo dell'organismo.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, l' **OAM** deve trasmettere alla B.I una **relazione dettagliata** sull'attività svolta e sul progetto di attività per l'anno in corso e deve **informare tempestivamente** la B.I. degli atti e eventi di maggior rilievo sull'esercizio delle proprie funzioni.



L' Organismo

(art. 128-undecies TUB; artt. 19, 20, 21 D.Lgs. 141/2010)



- Persona giuridica di diritto privato (norme del c.c. – cfr. art. 20 c. 3-bis D.Lgs. 141/2010).
- Autonomia organizzativa, statutaria (art. 19) e finanziaria (art. 20). Il MEF approva con regolamento e pubblica lo Statuto e il Regolamento interno dell'OAM, sentita la B.I.
- Dotato dei **poteri** sanzionatori, ispettivi, di richiesta di comunicazione dati, notizie, trasmissione atti e documenti con fissazione di relativi termini per farlo.

Funzioni

(art. 128-undecies TUB, art. 21 D.Lgs. 141/2010, Circolari OAM)



Gestione degli Elenchi degli Agenti in a.f. e mediatori creditizi.

- **Iscrive** gli agenti in a.f. e i mediatori creditizi, **previa verifica** dei requisiti previsti;
- svolge ogni altra attività necessaria (es.: verifica del rispetto della disciplina cui sono sottoposti gli operatori di settore come ad es. incompatibilità);
- **determina e riscuote** i contributi e altre somme dovute per l'iscrizione (efficacia di titolo esecutivo al provvedimento di ingiunzione pagamento contributi dovuti);
- svolge gli **altri compiti** attribuiti dalla legge (**vigilanza**: verifica permanenza dei requisiti anche di professionalità e aggiornamento, del rispetto delle regole di condotta, dell'effettivo svolgimento dell'attività, stabilisce gli standard dei corsi di formazione per gli amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori, stabilisce contenuti prova valutativa);

NOVITA'



Sulla Funzione di controllo sugli iscritti:

oltre che direttamente o per il tramite della Guardia di Finanza, tali controlli e ispezioni potranno avvenire anche da parte della *Fondazione Enasarco* (stipulato un Protocollo d'Intesa a Luglio 2013) che, oltre alla verifica circa la regolarità contributiva, può accertare il rispetto della disciplina in merito ai “collaboratori” ed, in generale, il rispetto della normativa di settore da parte dei soggetti iscritti all'OAM

Struttura dell' OAM

(art. 128-undecies TUB, art. 19 e 22 D.Lgs. 141/2012, artt. 5, 6, 7, 8, 11 del Regolamento OAM)

Comitato di gestione

- Componenti: i primi (5 di cui 1 in rappresentanza del MEF e altri 4 delle categorie di settore) sono nominati con Decreto del MEF su proposta di B.I. e restano in carica 3 anni a decorrere dalla data di costituzione dell'OAM (30 giugno 2012 ai sensi dell'art. 26 c. 4-ter D.Lgs. 141/2010 come modificato dal secondo correttivo).

Presidente

Responsabile degli Elenchi e Ufficio preposto

Sezioni territoriali

Gestione Elenchi e iscrizione

(art. 22, 23 D.Lgs. 141/2010, artt. 13-14-15-16-17-18 Regolamento OAM)



- Domanda iscrizione, per via telematica, attestazione possesso requisiti di legge, allegazione documenti e copia versamento contributi (come da Circolari OAM n. 2 e n. 7/2012);
- termine per disporre iscrizione: 120 giorni dal ricevimento domanda (art. 23 c. 2 D.Lgs. 141/2012 come modificato dal secondo correttivo);
- il Responsabile degli Elenchi ricevuta la domanda, ne cura l'istruttoria. Se accerta incompletezze o irregolarità: da termine di 60 giorni (la metà dei 120 per terminare il procedimento di iscrizione) per completare o regolarizzare la domanda;
- I termini possono essere sospesi per un tempo massimo di 180 giorni.

Segue

Gestione Elenchi e iscrizione



- Al termine istruttoria il Responsabile Elenchi sottopone al Comitato di gestione l'istanza di iscrizione con proposta di approvazione o motivata di diniego. Il Comitato di gestione delibera sull'istanza nel termine di 120 giorni dall'arrivo della stessa e ne comunica l'esito all'interessato via PEC.
- Per ciascun iscritto **sono pubblicate** in Elenco determinate informazioni, compresi eventuali provvedimenti sanzionatori o cautelari o comunque incidente sull'esercizio dell'attività; per le persone giuridiche anche i nominativi dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale per il contatto col pubblico; per gli agenti anche gli estremi dell'intermediario mandante e dei prodotti trattati individuati fra quelli nell'elencazione Allegata al Regolamento OAM.

Gestione Elenchi e iscrizione



- L'interessato può fare domanda di cancellazione (via PEC con apposito modulo): il Responsabile Elenchi svolge istruttoria, fa proposta di cancellazione al Comitato di gestione che delibera entro 120 giorni dal ricevimento della domanda e da comunicazione del provvedimento all'interessato via PEC.
- L'OAM procede alla cancellazione d'ufficio dell'iscritto a seguito dell'avvenuto suo decesso o a seguito dell'estinzione della società iscritta.

Comunicazioni a carico degli iscritti

(art. 30 Regolamento OAM)



Gli iscritti comunicano all'OAM:

- **entro 10 giorni** la variazione dei dati contenuti in Elenco, anche gli estremi della polizza assicurativa e le informazioni sull'intermediario mandante, **tramite** modifica delle informazioni registrate nell'**area riservata del sito web** dell'OAM: “**Variazione PG/PF**” dove si trova l'apposito modulo per le variazioni;
- **senza indugio** il luogo di **conservazione** della documentazione e della polizza assicurativa.

Provvedimenti sanzionatori e cautelari



Tipi di sanzioni che OAM può emettere a carico degli iscritti:

- a) richiamo scritto
- b) sospensione dagli elenchi
- c) cancellazione d'ufficio
- d) sanzioni amministrative pecuniarie

Sanzione della cancellazione d'ufficio (art. 21 Regolamento OAM)



Il Responsabile degli Elenchi direttamente o dietro richiesta del Comitato di gestione di effettuare controlli anche a campione, ove accerta:

- a) la perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;
- b) l'inattività dell'iscritto protratta per oltre 1 anno;
- c) la cessazione dell'attività;
- d) il mancato pagamento dei contributi o delle altre somme dovute per l'iscrizione;
- e) inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale;
- f) violazione delle norme legislative o amministrative che regolano attività svolta;
- g) la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti dall'OAM.

Segue

Sanzione della cancellazione d'ufficio (art. 21 Regolamento OAM)



Quando accerta tali fattispecie, il Responsabile degli Elenchi da

- comunicazione all'interessato mediante PEC dell'avvio del procedimento di cancellazione;
- Invita l'interessato, entro il termine fissato da OAM, a presentare deduzioni e documenti.

I termini possono essere sospesi per un massimo di 180 giorni.

Il Comitato di gestione delibera e ne da comunicazione via PEC all'interessato.

L'agente o il mediatore cancellati possono richiedere una **nuova iscrizione** solamente **dopo 5 anni** dall'avvenuta cancellazione.

Sanzione della sospensione (art. 22 Regolamento OAM)



Il Responsabile degli Elenchi direttamente o dietro richiesta del Comitato di gestione di effettuare controlli anche a campione, può venire a conoscenza di cause di sospensione dagli elenchi.

In tal caso si procede come per la sanzione della cancellazione.

Chi commina la sanzione della sospensione è sempre il Comitato di gestione in questi casi:

- a) al ricorrere delle infrazioni di cui ai punti previsti per la cancellazione, sospensione **da 6 mesi a 1 anno**;
- b) in caso di elementi che facciamo presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agente in a.f. o mediatore creditizio, sospensione **in via cautelare** in caso di necessità e urgenza per un periodo **massimo di 8 mesi**;
- c) Su ordine della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144 c. 8 TUB (gravi o ripetute violazioni delle disposizioni sulla trasparenza bancaria)

Sanzione del richiamo scritto (art. 23 Regolamento OAM)



Il Comitato di gestione ove emerga il compimento delle seguenti violazioni:

- il mancato pagamento dei contributi o delle altre somme dovute per l'iscrizione;
- inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale;
- violazione delle norme legislative o amministrative che regolano attività svolta;
- la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti dall'OAM,

ma non siano tali da comportare l'applicazione delle sanzioni della cancellazione o della sospensione,

procede nei confronti dei trasgressori **richiamandoli formalmente** al rispetto delle norme, con i termini e le modalità procedurali previste per la sanzione della cancellazione.



Altre norme

Ristrutturazione dei crediti (art. 128-quaterdecies TUB)



- Banche e intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in a.f. iscritti in Elenco per svolgere attività di consulenza e gestione dei crediti a fini di ristrutturazione e recupero.

Abuso di denominazione

(art. 133 TUB)



E' vietato l'uso, nella denominazione, in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola “**finanziaria**”, “**banca**”, “**banco**”, “**credito**”, “**risparmio**” o di altre parole o locuzioni (anche in lingua straniera) idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività finanziaria, riservata agli intermediari finanziari e vietata ai soggetti diversi. Prevista sanzione.

La Banca d'Italia determinerà in via generale delle ipotesi in cui la parola “finanziaria” o simili potranno essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, Imel, Istituti di pagamento e intermediari finanziari.

Esercizio abusivo dell'attività (art. 140-bis TUB)



Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in a.f. o di mediatore creditizio senza essere iscritto negli appositi Elenchi, **è punito** con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da € 2.065 a € 10.329.

Grazie.

interpreta 
analisi applicata della normativa

Interpreta S.r.l.
Via Malavolti, 5 - 41100 Modena
Tel 059.418.350 - Fax 059.418.398
E-mail: info@interpreta.it